



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1572**

Introduzione dell'articolo 572-bis del codice penale

18/12/2022 - 03:42

# Indice

1. DDL S. 1572 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1572 .....	4

## **1. DDL S. 1572 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1572  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 572-bis del codice penale

---

Iter  
**5 febbraio 2020:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1572** **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Marco Croatti](#) ( [M5S](#) ), [Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) ), [Vincenzo Garruti](#) ( [M5S](#) ), [Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ), [Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ), [Raffaele Mautone](#) ( [M5S](#) ), [Emma Pavanelli](#) ( [M5S](#) ), [Vincenzo Santangelo](#) ( [M5S](#) ), [Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 159 del 29 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

MALTRATTAMENTI E SEVIZIE , VIOLENZA E MINACCE

**Articoli**

MALATI (Art.1), MALATI MENTALI (Art.1), INVALIDI (Art.1), CONIUGI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 5 febbraio 2020.

Annuncio nella seduta n. 187 del 5 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Sanita')

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1572

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1572

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONNO**, **CROATTI**, **EVANGELISTA**, **GARRUTI**, **LANNUTTI**, **LEONE**, **MAUTONE**, **PAVANELLI**, **SANTANGELO** e **TRENTACOSTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2019

Introduzione dell'articolo 572-*bis* del codice penale

Onorevoli Senatori. - La violenza psicologica è la forma più sottile, perversa e insidiosa di abuso di una persona sull'altra, perché non ha effetti eclatanti, visibili o documentabili scientificamente, ma rappresenta una delle più potenti e distruttive forme di esercizio del potere e del controllo sull'altro. Se nelle sue forme più gravi è un tentativo di distruzione psicologica dell'altro, nelle sue forme meno evidenti è un modo per sottolinearne l'inferiorità, è mancanza di rispetto che mira a lederne l'integrità, fino a far perdere la coscienza del proprio valore.

Le vittime di questa forma di violenza non sono solo donne, ma anche uomini e bambini: per questo è necessario trovare strumenti per formare una consapevolezza che stimoli al superamento degli ostacoli culturali e preluda ad un cambiamento di mentalità.

La violenza psicologica fa male non meno della violenza fisica, ne è il preludio, spesso preannuncia drammaticamente crimini efferati di femminicidio o infanticidio. Purtroppo spesso non viene neppure riconosciuta come reato, anche perché mille sono le sfumature e i gradi in cui si esercita, viene banalizzata o coperta di altri significati, o motivazioni; due esempi « mi fa male, ma comunque mi vuole bene », oppure « mi fa male, ma lo fa per il mio bene ».

Non è così, non è mai così, chi agisce con violenza ama solo se stesso e una relazione sana non si basa su questo, dove c'è violenza non c'è mai amore, ma c'è ben altro.

Molte sono le sfumature e i gradi sotto cui si nasconde la violenza psicologica.

Un altro esempio banale: quante volte abbiamo riso alle battute e alle barzellette che sottolineavano la « naturale inferiorità delle donne » soprattutto in certi campi che « naturalmente » vedono i maschi privilegiati? Oppure le affermazioni tipo « avete voluto la parità? ».

Ebbene non c'è niente da ridere, la mentalità che c'è dietro queste affermazioni è quella che porta a fatti gravi, perché dietro le parole c'è la struttura profonda delle convinzioni.

Allora occorre disegnare un nuovo reato per far pervenire un chiaro avvertimento a chi abusa che tutte le forme di abuso domestico sono crimini e che i perpetratori devono aspettarsi di affrontare le piene conseguenze del loro comportamento violento. Deve essere dichiarato punibile, con comminatoria di pena detentiva, colui che con gesti o con parole (svalutando, denigrando, disprezzando, deridendo, umiliando, considerando una persona inadeguata) rende dipendente o subordinato il *partner*; colui che nega l'accesso a denaro o carte bancarie e fa violenza economica (vietando di lavorare, privando del denaro o impedendo l'accesso al conto bancario della famiglia); colui che isola l'altro da amici, familiari o altri contesti; colui che spaventa, umilia, punisce un *partner* o lo insulta regolarmente; colui che colpevolizza una persona, instillandole il senso di colpa, vero o presunto che sia.

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo dichiarato di rendere assolutamente chiaro che il comportamento coercitivo e di controllo è violenza psicologica ed è abuso e che pertanto costituisce reato.

Si intende quindi con il presente disegno di legge, composto di un articolo, inserire dopo l'articolo 572

del codice penale l'articolo 572-*bis*, recante violenza nei confronti di soggetti deboli.

Il primo comma dispone che chi rende dipendente e subordinata una persona, fuori dai casi previsti degli articoli 570, 571 e 572 del codice penale e versa in condizione di particolare vulnerabilità (ai sensi dell'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale) è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il secondo comma dispone un aumento di pena sino a quattro anni nell'ipotesi in cui la violenza psicologica sia messa in atto da coniuge, anche separato o divorziato, da convivente o ex convivente.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 572 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 572-*bis*. - (*Violenza nei confronti di soggetti deboli*) - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 570, 571, e 572, rende dipendente o subordinata una persona che versa nelle condizioni previste dall'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale, mediante svalutazione psicologica, denigrazione, disprezzo, umiliazione, discredito, trascuratezza, emarginazione, rifiuto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero dall'altra parte dell'unione civile anche cessata, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni ».

